



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30-03-2000

Modificato con Delibera di Consiglio n. 4 del 29-04-2014

Modificato con Delibera di Consiglio n. 46 del 21-12-2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto

TITOLO 1- ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione

Art. 3 - Regolamenti specifici

Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe

Art. 5 - Agevolazioni, riduzione ed esenzioni

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Soggetti, responsabili della gestione

Art. 7 - Modalità di pagamento

Art. 8 - Attività di riscontro

Art. 9 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art. 10 - Autotutela

Art. 11- Rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

Art. 12 - Dilazioni di pagamento

Art. 13 - Sanzioni

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14 - Forme di riscossione

Art. 15 - Procedure

Art. 16 - Abbandono del credito

Art. 17 - Norme abrogate

Art. 17/bis - Proroga termini

Art.18 - Vigenza

Art. 19 - Formalità

Art. 20 - Rinvio dinamico

Art. 21 - Chiarezza delle norme regolamentari e semplificazione

Art. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali. Al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità) funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e del decreto legislativo 25/2/1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e il coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2

Individuazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4

Determinazione aliquota e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale, la competenza della determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le relative determinazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni: riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie e extratributarie compete al funzionario responsabile del Tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli art. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del Settore" designato dalla giunta comunale.

4. Il "responsabile del Settore" è responsabile unico:

- a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- b) del rispetto del presente regolamento.

5. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i limiti stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, 11.449. L'accettazione dell'assegno è: fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736. la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P. R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P. R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 8 **Attività di riscontro**

1. i funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Il funzionario responsabile, su autorizzazione motivata della Giunta comunale, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9 **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.10 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra la sua illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art.11 **Rappresentanza dell'ente in giudizio** **Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali Pente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. 31/12/1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in giudizio.

Art. 12 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R.29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: 24 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

1-bis. L'ammontare minimo ammissibile della rata mensile è stabilita in euro 70,00.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rate azioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.329,14 (L. 20.000.000), le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

5. Per i debiti di natura extra tributaria si applicano le seguenti modalità.

La restante somma può, su richiesta, essere dilazionata come segue:

- fino a 10.000,00 massimo 24 rate mensili con rata minima non inferiore a 70,00 euro
- da 10.001,00 a 20.000,00 massimo 36 rate mensili
- da 20.001,00 a 30.000,00 massimo 48 rate mensili
- da 30.001,00 massimo 60 rate mensili

Eventuali benefici derivanti dal pagamento del debito dipendono da pagamento di tutte le rate specificate nel piano di rateazione.

Art. 13 Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi, si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 il, 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43 qualora il servizio sia affidato al concessionarie del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal RD. 14.1.1910 n. 639.

Art.15 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

2. Tuttavia, le procedure di riscossione relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 16 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di euro 10,00 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 17 Norme abrogate

1. Tutte le norme degli specifici regolamenti comunali delle entrate tributarie e patrimoniali in contrasto o difformi dagli artt. 14, 15 e 16 del presente regolamento, sono abrogate.

Art. 17/bis Proroga termini

1. La scadenza dei pagamenti dei tributi comunali previsti al 31 gennaio è automaticamente prorogata 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio preventivo, qualora questo venga approvato dopo il primo gennaio.

Art. 18 Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 19 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Art. 20 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la legge nazionale sopraordinata.

Art. 21 Chiarezza delle norme regolamentari e semplificazione

1. Il servizio d'informazione ai cittadini in materia di tributi comunali è assicurato nel rispetto alle seguenti modalità:

- apertura di sportelli nei giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili,
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche,
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale,

2. Il comune trasmette, su richiesta, alle associazioni rappresentative d'interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, i regolamenti in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

3. Il comune organizza un servizio d'informazione e consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni per l'informazione sugli eventuali diritti di rimborso.

4. Il servizio è gratuito e si realizza in un sistema informativo su reti informatiche.